

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori (ore 9,04).

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

GIACOMO GARRA. Presidente, con grande rammarico constato che, pur avendovi apposto la dicitura « non toccare », è stato evidentemente cestinato un dossier nel quale avevo tutti i miei appunti inerenti ai lavori sulla proposta di legge costituzionale relativa all'elezione del presidente delle regioni a statuto speciale. Credo di non essere il solo deputato che non fa avanti e indietro con le sue carte, lasciandole invece sul banco ed apponendovi sopra la dicitura « non toccare ». È una cosa estremamente spiacevole. La prego di impartire, per il tramite dei suoi uffici, disposizioni affinché non vengano cestinate documentazioni...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Garra. Ho capito, ma deve tenere presente che, se ciascuno di noi, 630 deputati, lasciasse sul banco le sue carte, ci sarebbe una confusione e un disordine enorme. A fine seduta bisogna portarle via. Comunque, mi informerò per sapere cosa sia successo.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Leccese e Maccanico sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Avverto che, con lettera in data 20 ottobre 1999, il deputato Simone Gnaga ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare misto e di aderire al gruppo parlamentare di alleanza nazionale.

La presidenza di questo gruppo, in pari data, ha a sua volta comunicato di aver accolto tale richiesta.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 5941 e del testo unificato delle proposte di legge nn. 688-829-1343-1397-1998-B.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, della seguente proposta di legge ad essa attualmente assegnata in sede referente:

S. 3596 — Senatori BONFIETTI e UCCHIELLI: « Disposizioni in favore delle

famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona » (approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (5941).

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Derogando ad un'intesa tra i gruppi del Polo, secondo la quale non viene data adesione all'assegnazione in sede legislativa di proposte di legge che non abbiano tra i proponenti anche deputati del Polo, nel luglio scorso abbiamo aderito all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge, adesione che confermiamo in questa occasione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 5941.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge ALBERTO GIORGETTI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995 » (5419), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopra indicata.

Ricordo altresì di aver comunicato nella seduta di ieri che la VII Commissione permanente (Cultura) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, delle seguenti proposte di legge ad essa attualmente assegnate in sede referente:

S. 2881 — SBARBATI; SBARBATI ed altri; RODEGHIERO ed altri; BURANI PROCACCINI; NAPOLI: « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazio-

nale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati » (approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (688-829-1343-1397-1998-B).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge nn. 688-829-1343-1397-1998-B.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Borghezio (Doc. IV-ter, n. 76/A).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Borghezio). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Borghezio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione — Doc. IV-ter, n. 76/A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-ter, n. 76/A.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma con riferimento ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Mario Borghezio e nato da una querela proposta dal professor Ferrero Cafaro, anche nella sua qualità di presidente nazionale del comitato di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali.

Nella querela il denunziante si duole della presentazione, da parte del deputato citato, di due interrogazioni parlamentari, entrambe in data 7 novembre 1997 (una indirizzata ai ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione e l'altra al ministro del tesoro), attraverso le quali sarebbe stata asseritamente lesa la sua reputazione. Risulta *prima facie* l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione. Infatti, ciò di cui si duole il denunziante è proprio la presentazione di un atto parlamentare tipico, fatto che, per unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza di ogni ordine e grado, non può che ricadere nell'ambito di applicazione della citata norma costituzionale.

Il fatto che l'asserita diffamazione tragga origine da un atto parlamentare tipico esime la Giunta da una valutazione sul contenuto dell'atto stesso.

Per completezza è appena il caso di aggiungere che l'onorevole Borghezio richiamava l'attenzione del ministro competente sui rischi di possibili illecite interferenze della criminalità organizzata nella gestione del porto di Brindisi.

Del pari del tutto privi di pregio appaiono i rilievi evidenziati nella denuncia circa gli effetti della decadenza dei numerosi decreti-legge che hanno regolato la materia delle immunità dopo la riforma costituzionale del 1993 e fino alla fine del 1996. È assolutamente pacifico, infatti, che la prerogativa dell'insindacabilità, in

quanto di natura sostanziale, trae origine direttamente dal contenuto della norma costituzionale e non necessita specificamente di una normativa di attuazione.

In base a queste considerazioni la Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 22 settembre 1999, all'unanimità, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-ter, n. 76/A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 76/A, concernono opinioni espresse dal deputato Borghezio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(È approvata).

Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Comunico che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato in data 5 marzo 1999 presso la cancelleria della Corte costituzionale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della medesima del 9 dicembre 1998 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Co-

stituzione, in quanto opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico del deputato Amadeo Matacena per il reato di diffamazione per aver offeso, a mezzo stampa, la reputazione del dottor Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla direzione nazionale antimafia.

Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 319 del 1999, notificata alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1999.

Il Presidente della Camera ha sottoposto la questione all'ufficio di Presidenza che, nella riunione del 20 ottobre 1999, ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria.

Avverto che, se non si sono obiezioni, tale deliberazione s'intende adottata dall'Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; Schmid ed Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana; d'iniziativa dei deputati Prestamburgo ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892) (ore 9,13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima

deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; d'iniziativa dei deputati Schmid ed Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana; d'iniziativa dei deputati Prestamburgo ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricordo che nella seduta di ieri è mancato il numero legale nella votazione sull'emendamento Bono 1.11 *(per l'articolo 1 e gli emendamenti vedi l'allegato A al resoconto della seduta di ieri - A.C. 168 sezione 1)*.

ELIO VITO. Presidente, a nome del gruppo di forza Italia chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentirne il decorso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,15, è ripresa alle 9,45.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 168)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bono 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Garra, si munisca dell'apposita tessera.

Aspettiamo i colleghi che stanno ritirando le tessere, magari le spediremo a casa al mattino, così risulterà più comodo.

Facciamo votare anche il Presidente Acquarone.

Onorevole Berselli, sta votando anche lei?

ROLANDO FONTAN. Chiudere, Presidente! Chiudere!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Vede, onorevole Fontan, come eseguo le sue disposizioni!

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	286
<i>Votanti</i>	257
<i>Astenuti</i>	29
<i>Maggioranza</i>	129
<i>Hanno votato sì</i>	87
<i>Hanno votato no</i> ...	170

Sono in missione 37 deputati).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Boato 1.25 e 1.42 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forza Italia voterà a favore di questi due emendamenti, non solo perché è stato espresso parere favorevole sul mio emendamento 1.1, ma anche perché, sottraendo l'istituto della rimozione alla competenza del Governo ed attribuendolo al Parlamento, si opera in maniera armonica rispetto al testo dell'articolo 8 dello statuto, che nella sostanza attribuisce al Parlamento ogni

decisione ai fini dell'eventuale scioglimento dell'asse. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boato 1.25 e 1.42 della Commissione, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, la invito ad affrettarsi a votare.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	277
<i>Maggioranza</i>	139
<i>Hanno votato sì</i>	275
<i>Hanno votato no</i>	2

Sono in missione 37 deputati).

L'emendamento Garra 1.1 è pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Garra 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8 dello statuto, che non stiamo modificando, prevede l'intervento sugli organi — lo scioglimento dell'asse — per persistenti violazioni dello statuto medesimo. Comprendo che lo statuto è del 1946 e che pertanto in esso non si poteva far richiamo alla Costituzione del 1948, ma la rimozione è giusta se resa armonica con l'istituto dello scioglimento anticipato nel solo caso di atti contrari alla Costituzione. Allargarne l'applicabilità ai casi di violazione di legge mi sembra uno stravolgimento interno allo stesso articolo 8. Rispetto all'articolo 8 dello statuto, infatti, non stiamo facendo altro che aggiungere un comma. Troveremo pertanto i primi quattro commi che hanno un senso e l'ultimo che invece

stravolge il senso dei precedenti. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo di forza Italia sul mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'espressione « o gravi violazioni di legge » compare già nella costituzione vigente e ricomparirà nel nuovo testo costituzionale quando lo approveremo all'inizio di novembre con riguardo a tutte le regioni, inoltre è stato inserito in tutti gli statuti di autonomia speciale. Accogliendo una sensata proposta del collega Garra, la Commissione ha ritenuto di rendere più gravosa questa ipotesi aggiungendo l'espressione « reiterate e » all'espressione « gravi violazioni di legge ». Faremo ciò con il successivo emendamento Garra 1.9 su cui la Commissione, per bocca del relatore Di Bisceglie, ha espresso parere favorevole. Questo è l'unico motivo per cui voteremo contro l'emendamento Garra 1.2, per una logica di sistema rispetto a tutte le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, ma per quelle a statuto speciale ci sarà l'espressione, suggerita dall'onorevole Garra e accolta dalla Commissione, che specifica che non bastano le gravi violazioni di legge, ma che devono essere reiterate.

Siamo dunque contrari all'emendamento Garra 1.2, ma voteremo a favore dell'emendamento Garra 1.9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per undici deputati.

Pertanto, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,50.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Garra 1.2, nella quale è precedentemente mancato il numero legale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	330
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	121
<i>Hanno votato no</i>	.	209).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Garra 1.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	323
<i>Votanti</i>	322
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì</i>	308
<i>Hanno votato no</i>	..	14).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lo Presti 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento riguarda un passaggio assai delicato, molto innovativo, per non dire eversivo, dell'attuale assetto costituzionale che regola l'istituzione regione Sicilia.

Viene fatto di pensare se non avesse avuto ragione, a tale riguardo, l'onorevole Mattarella quando, qualche mese fa, proponeva di rendere la regione Sicilia uguale alle altre regioni a statuto ordinario, essendo venuto meno — a suo avviso — il requisito iniziale della specialità siciliana e della sua autonomia attraverso un processo storico di omologazione che avrebbe subito la Sicilia nei confronti delle altre regioni italiane.

In pratica, con il testo che speriamo di emendare viene prodotto un *vulnus* fatale, irreversibile e mortale alla specialità dell'autonomia siciliana. Viene, cioè, concesso al Capo dello Stato un potere di scioglimento, di revoca del presidente della regione siciliana, dopo che cinquant'anni or sono i siciliani molto faticosamente ritennero di fornirsi di un'autonomia speciale, che sul piano culturale e storico ha rappresentato il fiore all'occhiello di tutto il movimento autonomistico siciliano, che peraltro nasceva da ben note vicende storiche. Un'autonomia che è stata presente in tutto il processo di dissoluzione delle istituzioni repubblicane non poteva non risentire della crisi generale che grava sulle istituzioni politiche italiane, ma restava sempre il fiore all'occhiello di una stagione storica e politica che faceva della regione Sicilia una regione a statuto specialissimo che entrò a pieno titolo nell'ambito della solennità costituzionale.

Oggi ci avviamo ad un'importante riforma: l'istituzione deve essere cambiata, perché le regole devono essere modificate in omaggio alle nuove esigenze di stabilità politica ed istituzionale. Pertanto questo *vulnus* deve essere impedito, diversamente non avrebbe più senso considerare l'autonomia siciliana un'autonomia speciale,

storicamente legittimata da lotte assolutamente uniche nel contesto della storia unitaria nazionale. A questo punto non avrebbe senso continuare a spacciare per autentica autonomia speciale quella di una regione che diventerebbe a statuto ordinario, esattamente come altre regioni italiane.

Riteniamo che non abbia senso dare al Capo dello Stato il potere di scioglimento per i motivi previsti dal presente provvedimento, soprattutto per quelli contenuti nel passaggio che noi chiediamo di emendare. Mi riferisco alla parte relativa ai requisiti in forza dei quali il Capo dello Stato può revocare un presidente della regione, fra i quali vi è quello della sicurezza nazionale. Da questo punto di vista, al fine di garantire i poteri pubblici nazionali, sono sufficienti il codice ordinario e la Costituzione in vigore; non vi è assolutamente bisogno di stabilire con le suddette norme di rango costituzionale che, perché il Capo dello Stato possa revocare il presidente della regione, debbano sussistere determinati motivi, fra i quali la sicurezza nazionale. Si tratta di una dizione assai pericolosa, che va cancellata, pena la perdita totale di quelle caratteristiche storiche e culturali delle quali, modestamente, mi faccio carico. Sicché, se veramente ancora sopravvivono, soprattutto nella deputazione siciliana qui presente, il senso del dovere, il sentimento di fiducia nell'istituto autonomistico, è necessario eliminare almeno la frase che ho citato, che è frutto di culture passate e del timore di pericoli inesistenti, nonché di un'autentica demagogia. Lasciamo al Capo dello Stato il potere di scioglimento solamente per i casi previsti dai commi precedenti dell'articolo 1.

Prego i colleghi di leggere attentamente il testo del provvedimento e meditare su quanto ho modestamente esposto, approvando quindi l'emendamento Lo Presti 1.23, di cui sono cofirmatario, al fine di restituire alla Sicilia la speranza di uno statuto che la preservi da un'omologazione nazionale, come auspicato dall'ono-

revole Mattarella qualche settimana fa (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scozzari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del collega Lo Porto sull'autonomia, sulla specialità, sulla fine della specialità nel caso in cui dovesse essere respinto l'emendamento in esame e devo dire che, in questi anni vissuti da parlamentare, ho provato una grande frustrazione nei confronti della specialità e dei poteri che il Governo ha in Sicilia. Dico questo perché la specialità fino ad oggi è stata utilizzata da quella classe politica, così come da quella del passato, come il primo vero limite dello sviluppo della Sicilia e allo sviluppo dei diritti dei siciliani.

Sono tante le norme che la specialità ha impedito di applicare in Sicilia. L'ultimo caso riguarda le leggi Bassanini, che non vengono applicate in virtù di una specialità e di un « blocco » che si è creato nell'assemblea regionale siciliana durante questa legislatura.

Non voglio fare accuse mirate a questo o a quel governo; so solo che, purtroppo, la specialità, unita all'incapacità dei governi di utilizzarla bene e fino in fondo, è stato il vero limite dello sviluppo della Sicilia.

Sono stato tentato più volte di presentare provocatoriamente un disegno di legge che abolisse l'estrema specialità della Sicilia. Infatti, se specialità significa che alcune leggi di straordinaria importanza nazionale non vengono recepite e applicate in Sicilia, come è avvenuto in passato per molte leggi, ciò mi fa sentire obiettivamente angosciato, poiché, mentre nel resto della penisola si possono affrontare molte questioni — ad esempio, quelle riguardanti la concessione di licenze o i lavori pubblici —, in Sicilia non è possibile farlo, perché quel parlamento è perennemente bloccato da continue crisi.

Vorrei che la specialità fosse vissuta in un modo diverso e positivo e, quindi, mi

sta bene che il Presidente della Repubblica abbia il potere di stabilire se vi siano state gravi violazioni dello statuto ed anche se vi siano problemi di sicurezza e se, quindi, si renda necessario un intervento esterno che sia in grado di far ragionare quel governo. Si tratta, infatti, dell'unico governo « blindato » e dell'unico parlamento « blindato », per il quale nessuno ha mai potuto far nulla e che si è autodeterminato, approvando bilanci falsi pur di non essere sciolto. Gli atti gravi e contrari alla Costituzione e allo statuto sono stati innumerevoli, ma non si è mai potuto provarli ai fini di un eventuale scioglimento dell'Assemblea stessa.

Per queste ragioni, voterò contro l'emendamento, essendo favorevole al mantenimento del testo originario proposto dalla Commissione. Pertanto, chiedo ai colleghi di votare contro l'emendamento proposto dai colleghi di alleanza nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, il mio intervento è difficile, perché debbo coniugare la mia provenienza siciliana con il mio ruolo di parlamentare nazionale.

Colleghi deputati, non avrei avuto dubbi ad approvare l'emendamento Lo Presti 1.23 — anzi, mi ero permesso di far presente all'onorevole Bono che sarebbe stato opportuno ritirarlo — fino a quando la rimozione del presidente della regione era attribuita al potere esecutivo. Non avrei avuto dubbi e avrei votato a favore dell'emendamento, a tutela dell'autonomia siciliana, anche di quella politica e non soltanto di quella statutaria.

Ma, poiché abbiamo approvato gli identici emendamenti Boato 1.25 e 1.42 della Commissione, in base ai quali, onorevole Lo Porto, ai fini della rimozione del presidente della regione viene richiamato il secondo comma dell'articolo 8 dello statuto vigente, cioè si stabilisce che la rimozione presuppone il voto favorevole

del Parlamento, è chiaro che non si è più in balia di una valutazione, che potrebbe essere discriminatoria, da parte di un esecutivo di segno diverso dal punto di vista politico, ma si è nell'alveo dello statuto siciliano, che prevede, per l'appunto, che lo scioglimento anticipato dell'assemblea regionale siciliana presuppone il voto conforme delle Camere e che poi esso si concretizzi attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. La volontà di rimozione non è, quindi, rimessa al potere esecutivo, bensì a quello legislativo.

Non possiamo escludere in astratto che un governo siciliano possa, per ipotesi, stringere con uno Stato del Mediterraneo un'alleanza contro l'Italia, la NATO o l'Unione europea. L'ipotesi prevista dall'articolo 8 non si è mai verificata perché in cinquant'anni non vi è stato mai uno scioglimento anticipato; il Parlamento non ha mai ritenuto di mettere in ginocchio la Sicilia applicando il contenuto dell'articolo 8 dello statuto della regione siciliana. La rimozione per motivi di sicurezza nazionale, che abbiamo previsto per le altre regioni, non può non essere approvata, tanto più che chi decide non è l'esecutivo ma il potere legislativo. Inoltre, per me i motivi di sicurezza nazionale sono assimilabili all'attentato alla Costituzione o all'alto tradimento. Lo ripeto, per me i motivi di sicurezza nazionale.

Il gruppo di forza Italia non condivide l'emendamento Lo Presti 1.23 e per i motivi suesposti si asterrà.

NICOLA BONO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola perché prima di lei l'ha chiesta il collega Trantino, così come non posso dare la parola all'onorevole Carmelo Carrara perché prima di lui l'ha chiesta l'onorevole Lucchese.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Rinuncio a parlare a favore del collega.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, con la sindrome di straniamento mi trovo sempre ad interrogarmi se questa Camera riesca a mettere in discussione persino i principi che dovrebbero essere le colonne d'Ercole di ogni legislazione.

Leggo un testo che, se sottoposto ad un'analisi critica in un istituto medio — non c'è bisogno di arrivare alle aule universitarie — sarebbe bollato come un'idiozia di natura universale. Quando si dice che il « presidente della giunta, se eletto a suffragio universale e diretto », quasi a dire che noi riusciamo anche a non considerare importante l'elezione diretta e a suffragio universale, « che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge » e che « la rimozione può essere altresì disposta per ragioni di sicurezza nazionale », si dimentica — e qui si deve intervenire per la difesa del principio di legalità — che codeste violazioni comportano la decadenza *ex lege* e che di esse si può interessare (come deve fare, se ricorrenti) la procura della Repubblica competente. Quindi, quel presidente della regione non ha bisogno di ulteriori griglie perché vi è la legge dello Stato che ne prevede l'immediata decadenza e dunque la rimozione.

Il fatto è che questa Sicilia non piace a nessuno perché è una vacca da mungere ed è stata troppo munta e quindi, nell'aridità che essa presenta oggi per bilancio e per risorse, perché malsfruttate o depredate, codesta Sicilia si trova oggi nelle condizioni di non essere più gradita ai potenti. Poiché non è gradita, dopo essere stata truffata — in quanto dall'articolo 38 a tutto il resto, noi siamo l'unica regione che, pur producendo petrolio, riesce a pagare a costo ordinario la benzina, mentre la Valle d'Aosta, che non produce una goccia di petrolio, si trova regolamenti e privilegi che sono in dissonanza con la logica —, quando ci spingono ad assumere atteggiamenti contrari all'unità nazionale (non riuscendovi

perché per noi è un valore insuperabile pagato con il sangue di tanti che ci hanno preceduto), davanti a quest'affermazione diciamo alto e forte che, se vogliono abolire l'istituto regionale, lo dicano; se vogliono trovare il sistema per arrivare ad un protettorato europeo con il *turn over* di presidenza, lo dicano; se vogliono stabilire consoli e proconsoli, che surrettiziamente di fatto esistono, ma che intendono negare con una norma che è semplicemente evasiva, oltre che grottesca, abbiano il coraggio delle loro affermazioni e noi siciliani, abituati all'impossibile, ci misureremo anche con questo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, ritengo si possa con serenità votare contro la proposta emendativa dell'onorevole Lo Presti, provando la stessa attenzione e lo stesso amore, nonché, la stessa preoccupazione di chi ha proposto quell'emendamento per le caratteristiche dell'autonomia siciliana. Deve finire il tempo della retorica sicilianista! È una retorica che non tiene conto del fatto che la Sicilia è cambiata: oggi vi è una Sicilia moderna e culturalmente attrezzata per competere con le altre regioni del nostro paese e del resto d'Europa. È una Sicilia che vuole istituzioni in grado di rappresentarla al meglio, una Sicilia moderna, che vuole istituzioni che le consentano di esprimere la sua autonomia progettuale e la sua capacità di competizione. Ecco perché bisogna dire no alla proposta emendativa in esame, con questo approccio culturale. Vi è già una Sicilia diversa, moderna ed avanzata, che ha bisogno di una diversa concezione della sua specialità; una specialità che rimane, ma che si esprime in forme diverse rispetto alla retorica sicilianista che ha causato danni sul piano economico, della legalità e dello sviluppo sociale, nonché della sua collocazione geografica nel Mediterraneo.

L'emendamento Lo Presti 1.23 non salva la specialità e le caratteristiche

storiche dello statuto siciliano; infatti, è già contenuta nella Carta costituzionale la possibilità di scioglimento del consiglio regionale per motivi di sicurezza nazionale; nell'altra proposta di riforma della nostra Carta costituzionale si richiama, comunque, l'articolo 126 — che diventerebbe un comma 1 — e la previsione di scioglimento del consiglio regionale per determinate fattispecie.

Inoltre, nella proposta di modifica della legge elettorale, è contenuto il riferimento alla sicurezza nazionale per tutte le regioni a statuto speciale. La Sicilia rimarrebbe, dunque, speciale grazie ad un passaggio importante che non è previsto per le altre regioni: per lo scioglimento del consiglio regionale siciliano è necessario un passaggio parlamentare che coinvolga entrambe le Camere. La specialità della regione Sicilia, dunque, non verrebbe mortificata; anzi, si solleciterebbe un processo che è iniziato da alcuni anni a questa parte: tentare di dare alla Sicilia una legge elettorale ed istituzioni che finalmente esaltino, non la retorica sicilianista, bensì la moderna e progettuale sicilianità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, ci troviamo in un passaggio molto importante dell'iter del disegno di legge in esame. Il principio ora in esame verrà, infatti, posto in discussione anche successivamente. Stiamo, dunque, parlando dello scioglimento del consiglio regionale per ragioni di sicurezza nazionale. Non stiamo, però, discutendo nel concreto. Ha ragione, l'onorevole Garra, quando afferma che finora non è mai stato applicato l'articolo 8 dello statuto della regione Sicilia e che si tratta di un caso di carattere accademico; tuttavia, stiamo discutendo di un principio fondamentale nel rapporto tra autonomia e statalismo. È questo, dunque, l'oggetto del contendere.

L'intero impianto della proposta di legge — che noi aborriamo e cui siamo

contrari nel modo più assoluto — tende a comprimere le diverse autonomie e le diverse specialità.

Fino a prova contraria, nel bene o nel male, l'unico barlume di autonomia in Italia è rappresentato dalle regioni a statuto speciale.

Onorevoli colleghi — mi rivolgo in particolare a quelli eletti nelle regioni a statuto speciale —, con questo provvedimento si vuole imporre dal centro un determinato sistema anche alle regioni a statuto speciale, le uniche realtà istituzionali autonome attualmente presenti in Italia: un sistema uniforme volto ad eliminare una specialità che ha motivazioni storiche, economiche e culturali diverse tra loro.

Mi sembra abbia ragione l'onorevole Trantino — questa è una delle poche volte che concordo con lui — quando afferma che è in gioco un principio che coinvolge la difesa dell'autonomia, o almeno di quella piccola parte prevista dalla nostra Costituzione, e la volontà di eliminarla o, meglio, di disconoscerla fin quando il sistema lo consenta. Quando il sistema non lo permette più scatta la giustificazione delle ragioni di sicurezza nazionale.

Ma quanto è giusto eliminare o comprimere tale autonomia e ridurre le regioni a protettorato europeo o italiano? È vero che nelle regioni a statuto speciale vi sono difficoltà in ordine all'approvazione di leggi elettorali, ma il Parlamento sta cercando di eliminare il sacro principio in base al quale almeno alcune regioni possono approvare una propria legge elettorale. Si parla tanto di autonomia e di federalismo, ma, nel frattempo, si cerca di eliminare quel poco di autonomia esistente in Italia, purtroppo solo nelle regioni a statuto speciale, invece di riconoscerla anche alle altre.

Stiamo discutendo di una questione molto grave: ricordatevi che questo progetto di legge — mi rivolgo in particolare ai colleghi siciliani — è « blindato » e non potrà essere modificato da alcun tipo di emendamento, salvo che non si riescano ad unire le varie « fronde » che non intendono sostenere questo progetto: sa-

rebbe l'unico modo per salvaguardare il minimo di autonomia presente in Italia.

Pertanto, è bene pensare prima di continuare a sostenere un progetto di legge che tende a mortificare quel poco di autonomia in Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento Lo Presti 1.23, che considero in favore dei siciliani e della Sicilia, e intervengo contro quei parlamentari che non amano la Sicilia.

Questo emendamento tende a ristabilire un equilibrio e a riconoscere la specialità dello statuto della regione siciliana, nonché quell'autonomia che fu concessa anni fa. Quanto previsto dal provvedimento al nostro esame va contro la storia non solo della Repubblica, ma anche dello statuto della regione siciliana, che fu concesso ai siciliani che chiedevano l'indipendenza su una base pattizia e ottriata che oggi, in quest'aula, stiamo completamente dimenticando.

Questo sarebbe un voto contro la storia della Repubblica, un voto contro lo statuto della regione siciliana, che già prevede il procedimento — anche se esso non è stato mai attivato — al quale si aggiunge il riferimento a generiche gravi violazioni di legge e a presunte ragioni di sicurezza nazionale.

Signor Presidente, la Sicilia non ama lo Stato, è vero, perché esso si presenta non come Stato amico, ma come Stato gendarme; perché non tratta tutte le regioni allo stesso modo; perché non vuole neanche oggi concedere alla Sicilia l'autonomia e gli strumenti tipici per poterla affermare, che sono strumenti di garanzia dello statuto. Non ebbe, peraltro, a conservarli dopo il 1946, quando furono abolite l'alta corte di giustizia e la corte di cassazione e fu creata la figura del commissario di governo. Ancora oggi non si prevede la garanzia delle garanzie che consisterebbe nella concessione dell'autonomia finanziaria.

Signor Presidente, i siciliani, quelli che credono veramente nei valori autonomisti della loro regione, sono stanchi, ancora una volta, di stare sotto il tacco di uno stivale...

MARCO BOATO. Quanta retorica!

CARMELO CARRARA. ...di un'Italia centralista che non vuole dare alcun ascolto alle spinte di libertà e di democrazia, alle spinte federaliste. Infatti con questa norma si prevede che, per ragioni di sicurezza nazionale, un Presidente della Repubblica di uno Stato che non è né presidenzialista, né semipresidenzialista possa disporre la rimozione del presidente della giunta eletto a suffragio universale.

Ecco perché questa è una richiesta forte e pressante non soltanto dei siciliani ed è, soprattutto, una richiesta di libertà e di *par condicio* rispetto a quanti già hanno un'autonomia che lo Stato non ha mai pienamente concesso (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lo Presti 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	312
Votanti	284
Astenuti	28
Maggioranza	143
Hanno votato sì	92
Hanno votato no	192

Sono in missione 37 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cangemi 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

RICCARDO MIGLIORI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di alleanza nazionale su questo emendamento, perché esso, di fatto, renderebbe nulli gli aspetti di natura politica più propriamente innovativi del nuovo statuto della regione siciliana.

Con questo emendamento, infatti, si tende — è una filosofia che contraddistingue la posizione di vari gruppi parlamentari della sinistra — ad eliminare l'aspetto più innovativo di questo statuto che, per la prima volta, prevede l'elezione diretta del presidente della regione. Il testo, prima di essere sottoposto all'esame di questa Assemblea, è stato esaminato dall'assemblea regionale siciliana.

Collegli, il voto precedente con il quale l'Assemblea ha respinto un emendamento che sottolineava, anche in modo simbolico, le importanti ragioni storiche, culturali e politiche dello statuto siciliano ci preoccupa anche in relazione all'approvazione degli elementi più innovativi dello statuto stesso che — lo ripeto — è stato accettato, prima di essere sottoposto al nostro esame, dall'assemblea regionale siciliana.

Per queste ragioni esprimeremo un voto contrario sull'emendamento Cangemi 1.21.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cangemi. Ne ha facoltà.

LUCA CANGEMI. Signor Presidente, anche a motivo dello scarso tempo assegnato ai deputati di rifondazione comunista mi riprometto di esporre più compiutamente le questioni in discussione in sede di dichiarazione di voto finale.

Ora intendo dire semplicemente che il nostro emendamento 1.21 ha un valore innanzitutto metodologico che mi stupisce non venga colto da chi, fino ad un attimo fa, ha molto sottolineato il valore dell'autonomia. In esso si sostiene che debba essere la stessa assemblea regionale siciliana a stabilire la legge elettorale per i siciliani e per l'elezione del governo della Sicilia, rimandando ogni aspetto di questa

scelta a quell'organismo. Mi sembra che in tema di principio d'autonomia non vi sia nulla da eccepire, soprattutto da parte di chi ha sottolineato lo stesso con forza e con enfasi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cangemi 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	284
<i>Votanti</i>	283
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	142
<i>Hanno votato sì</i>	5
<i>Hanno votato no</i>	278

Sono in missione 37 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cangemi 1.22 e Moroni 1.51, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	276
<i>Maggioranza</i>	139
<i>Hanno votato sì</i>	10
<i>Hanno votato no</i>	266

Sono in missione 37 deputati).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boato 1.26 e 1.43 della Commissione, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

ROLANDO FONTAN. Chiudere!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare, per sedici deputati.

Pertanto, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,35.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere nuovamente alla votazione degli identici emendamenti Boato 1.26 e 1.43 della Commissione, nella quale in precedenza è mancato il numero legale.

Avverto gli onorevoli colleghi che qualora dovesse nuovamente mancare il numero legale — come è probabile, data l'ora — la votazione ed il seguito del dibattito sarebbero rinviati direttamente ad altra seduta.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale elettronica sugli identici emendamenti Boato 1.26 e 1.43 della Commissione, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

NICOLA BONO. Presidente, faccia smettere i « pianisti »!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.

Come convenuto, rinvio la votazione ed il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15 con lo svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 15,05.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regola-

mento, i deputati Aprea, Bianchi Clerici, Dalla Chiesa, Dedoni, Lenti, Napoli e Riva sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A*, al resoconto della seduta odierna.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di ieri 20 ottobre 1999, in sede legislativa, la II Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente progetto di legge:

GIACCO ed alti: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (960); « Istituzione dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (4040), in un testo unificato con il titolo: « Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno » (960-4040).

Svolgimento di interpellanze urgenti

(ore 15,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Corsi di laurea e di specializzazione in scienze infermieristiche)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Paissan n. 2-02006 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1*).

L'onorevole Gardiol, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIORGIO GARDIOL. Signor Presidente, signor sottosegretario, fino a cinque

anni fa i corsi di formazione professionale per infermieri erano frequentati da un notevole numero di allievi, i quali beneficiavano di alcune facilitazioni (assegni di studio, possibilità di rimanere nei convitti degli ospedali e quant'altro). Ciò faceva sì che ogni anno entrassero nel mercato del lavoro, in questa particolare categoria di operatori sanitari, circa 15 mila persone.

In seguito all'adeguamento dell'Italia alla normativa europea, che ha previsto il requisito della cosiddetta laurea breve e l'ottenimento del diploma universitario da infermiere, sono ora circa 7 mila ogni anno i soggetti ammessi ai corsi universitari, alla fine dei quali sono solo 5 mila coloro i quali conseguono il diploma, con una riduzione di circa due terzi del numero dei soggetti che entrano nel mercato del lavoro.

Questa situazione pone seri problemi all'organizzazione sanitaria, perché con la riduzione dei tempi di ricovero in ospedale da un lato e, dall'altro, con l'invecchiamento della popolazione, vi è sempre più necessità, non solo nelle strutture ospedaliere, ma anche sul territorio, di operatori sanitari di tipo infermieristico.

Si è pertanto registrata soprattutto nel nord, ma anche nel Lazio e nelle regioni del sud, una grave carenza di infermieri, segnatamente nel periodo delle ferie o quando si debba organizzare l'assistenza in periodi particolari o in situazioni di emergenza.

L'interrogativo avanzato dai deputati verdi è dunque quali siano state le direttive impartite alle università ed ai presidi ospedalieri per organizzare l'offerta di studi infermieristici. Chiediamo anche quali siano i motivi che hanno impedito l'attivazione dei corsi di specializzazione infermieristica, previsti da un decreto ministeriale del 1994 e, soprattutto, se non si intendano assumere iniziative volte ad ovviare alle difficoltà che molte famiglie incontrano nel far studiare i ragazzi all'università; infatti, non sempre le università sono così diffuse sul territorio, essendo in genere ubicate nei capoluoghi di provincia, con la conseguente necessità per gli studenti di vivere fuori casa, anche

perché, ovviamente, oltre allo studio, essi devono fare il tirocinio pratico necessario affinché la professione infermieristica richiede particolari capacità professionali.

In passato erano previsti assegni di studio e possibilità di alloggio nei convitti; chiedo allora che l'organizzazione dell'attività di formazione si faccia carico dei problemi indicati. Se, oltre alle spese per i libri, si deve investire un milione e mezzo o due milioni l'anno solo per pagare le tasse universitarie necessarie a frequentare il corso per infermieri, è chiaro che diventa preferibile studiare in vista di professionalità diverse, magari quella medica — che però non darà poi la possibilità di lavorare perché ci sono troppi medici —, con la prospettiva di una retribuzione maggiore. Intorno alla figura dell'infermiere professionale, invece, può essere organizzato meglio il servizio sanitario nazionale.

Sono queste le ragioni della presentazione della nostra interpellanza.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MANGIACAVALLO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel rispondere all'interpellanza presentata dai colleghi Paissan ed altri, elegantemente illustrata dal collega Gardiol, desidero anzitutto ricordare che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ha modificato il percorso formativo del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, riconducendo la formazione ad un unico canale formativo, quello universitario. Il titolo previsto è il diploma universitario di primo livello, che risulta innovativo nell'ambito universitario perché si tratta di un titolo abilitante all'esercizio delle singole professioni.

Nella prima metà del 1997, il Ministero della sanità ha messo a punto un metodo per la determinazione del fabbisogno formativo del personale sanitario, sia esso infermieristico, tecnico, della riabilitazione o specialistico. Tale metodo è fon-

damentalmente basato sulla valutazione quantitativa dell'offerta di lavoro, nei diversi settori di impiego in cui sono rintracciabili figure dell'area sanitaria, e della domanda di lavoro, proveniente da chi « esce » dalla formazione in corso e dai professionisti già formati ma non ancora occupati.

Sulla base degli elementi raccolti, il Ministero della sanità, di concerto con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra l'altro secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, determina annualmente il fabbisogno di formazione per il personale sanitario.

Per l'anno accademico 1998-1999, il fabbisogno di infermieri è stato stimato in 6.165 unità, ma solo 4.484 sono state le persone iscritte al primo anno del corso per infermiere professionale. Per l'anno accademico 1999-2000, il fabbisogno stimato è pari a 7.680 unità e dai primi dati relativi all'iscrizione al primo anno sembrerebbe che il numero complessivo di iscritti si possa avvicinare al fabbisogno, se non coprirlo.

Alla luce di quanto sopra esposto e alla luce della letteratura dell'andamento dei dati della formazione secondo il precedente ordinamento, si rileva un'inversione significativa nell'andamento dei diplomati infermieri professionali. Appare opportuno significare, tra l'altro, che i dati forniti dalla federazione nazionale dei colleghi degli infermieri professionali sulla occupazione non contrastano assolutamente con il fabbisogno che è stato stimato dal Ministero della sanità. Però, il problema che sembra emergere come fenomeno rilevante è la progressiva mancanza di attrazione e, di conseguenza, di domanda verso la professione infermieristica. Un esempio particolarmente tangibile è rappresentato proprio dai dati relativi all'anno 1998-1999 e non solo da quelli. Ne deriva che non si tratta di un difetto di programmazione strettamente numerica, ma verosimilmente di una mancanza di vocazione verso la professione, anche per le motivazioni che sono state esposte dal collega Gardiol, in quanto nei vari anni i posti disponibili

non sono stati neanche coperti, in maniera particolare per alcune regioni del nord.

Indubbiamente, su questo fenomeno hanno inciso vari fattori, non tutti riconducibili al mutato sistema informativo e formativo. In primo luogo, il passaggio da una rete formativa capillare sul territorio (questa ha una grande rilevanza, in maniera particolare laddove ci sono difficoltà nelle vie di comunicazione) che prevedeva 500 scuole, ad una rete che è collocata solo ed esclusivamente nelle 36 facoltà di medicina e chirurgia presenti sul territorio nazionale; ciò, oltre a richiedere un maggior impegno economico da parte delle famiglie degli studenti, come sottolineava il collega Gardiol, non rende evidenti le possibilità di impiego successivo al conseguimento del titolo. In secondo luogo, la scarsa vocazione nei confronti della professione è forse alimentata anche dalle maggiori attrattive che vengono pubblicizzate per le altre formazioni sanitarie, in maniera particolare per l'area tecnica e della riabilitazione. Ne consegue quindi una scarsa affluenza alle selezioni per l'accesso ai corsi di diploma universitario e quindi un'insufficiente « produzione » di nuovi infermieri, nonché il rischio di quella che è stata definita la nuova emergenza nel settore infermieristico.

Questa tendenza indiscutibilmente negativa (convengo con quanto è stato detto dal collega interpellante), può e deve essere corretta. Come? In primo luogo, creando un'immagine positiva dell'infermiere sia nei confronti del cittadino, sia nei confronti delle professioni mediche e delle altre professioni del ruolo sanitario; in secondo luogo, creando una forte collaborazione, integrata, tra l'università e le strutture del sistema sanitario per assicurare una formazione che sia quanto più possibile professionale e non teorica, come spesso si verifica, che sia adeguata all'effettivo numero di professionisti necessari e che non faccia soltanto riferimento alla capacità formativa della scuola (non è la possibilità della scuola che deve incidere sulla programmazione, ma il

reale fabbisogno di infermieri sul territorio); in terzo luogo, si può ipotizzare di creare dei poli di formazione altamente qualificati che, oltre a garantire una elevatissima professionalità, e quindi anche una attrattiva culturale, diventino bacino di nuovi professionisti da cui le strutture sanitarie possono attingere personale per le proprie strutture.

Non è da trascurare nemmeno la pubblicizzazione, anche a livello regionale, del fabbisogno di infermieri che, nato sulla base di domanda e offerta di lavoro, non venga visto come mero numero di iscrivibili ai vari corsi, ma piuttosto come una effettiva necessità del sistema sanitario e in tal senso l'impegno del Ministero della sanità, già forte in questi anni, è stato ulteriormente rafforzato, come loro sanno, dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999.

Nel caso in cui tale situazione dovesse stabilizzarsi o addirittura aggravarsi, sarà necessario valutare la possibilità di altre soluzioni che potremmo definire anche radicali, quali l'eventuale previsione per legge di un ciclo di formazione straordinaria da attuare ripristinando temporaneamente il preesistente ordinamento e le preesistenti scuole in tutte le strutture ospedaliere che già gestivano scuole di infermieri.

Per quanto attiene ai corsi di specializzazione, vale a dire la formazione post-base, appare opportuno sottolineare che è già stato predisposto uno schema di regolamentazione di tale formazione elaborato dagli uffici competenti del ministero in collaborazione con le stesse categorie professionali interessate e le rappresentanze sindacali; schema che è in fase di revisione e di integrazione dei vari iter formativi (che concernerà il concorso e che riguarderà quasi tutte le professioni sanitarie).

L'attivazione della formazione post-base — non dobbiamo dimenticarlo — è comunque condizionata dall'iter attuativo della legge n. 42 del 1998 in materia di equipollenza dei titoli pregressi. Alla formazione post-base potranno accedere coloro che, essendo in possesso di un titolo